

Indennità e ferie, sui pagamenti i vincoli di costi e ordinamenti

Arturo Bianco

In molti enti locali i sindacati stanno chiedendo il pagamento, sia per il futuro sia per gli ultimi anni, delle indennità non percepite durante i periodi di ferie e di assenze. Alla base della richiesta le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, fatte proprie dalla sezione lavoro della Cassazione da ultimo con la sentenza 6282/2025, con un'interpretazione quindi in via di consolidamento.

Prima di esaminare il merito occorre evidenziare tre punti che costituiscono riferimenti essenziali. In primo luogo, l'ordinamento dispone sul personale il «divieto di estensione del giudicato», per cui le Pa non possono applicare quanto stabilito in sentenze per casi simili (articolo 41, comma 6, del Dl 207/2008). Il salario accessorio dei dipendenti, tranne le eccezioni espressamente dettate dal legislatore o dai contratti nazionali, va finanziato dal fondo decentrato: per cui gli eventuali riconoscimenti di questi compensi non possono determinare per gli enti costi aggiuntivi, visto che vanno finanziati dal fondo costituito in base all'articolo 79 del contratto del 16 novembre 2022: Il che può portare le amministrazioni ad accantonare in via prudenziale a queste finalità una parte del fondo. In terzo luogo, il contratto nazionale consente alla contrattazione integrativa di intervenire sulla disciplina di queste indennità solo su aspetti limitati, e comunque non per consentirne l'erogazione senza l'effettivo svolgimento della prestazione.

La giurisprudenza ha stabilito che ai dipendenti, durante i periodi di ferie, devono essere erogate le indennità legate direttamente allo svolgimento delle «mansioni tipiche» e «allo status personale e professionale del lavoratore». Si giunge a questa conclusione in considerazione del fatto che altrimenti i dipendenti avrebbero una riduzione dei compensi ordinariamente percepiti durante le ferie e, di conseguenza, sarebbero disincentivati dalla loro fruizione e dall'utilizzo di tutti gli altri istituti che consentono di assentarsi legittimamente dal servizio.

In modo espresso, le sentenze dicono che le amministrazioni, per dare risposta alla richiesta di questi compensi, devono accertare se l'erogazione delle somme è correlata «allo status personale e professionale di quel lavoratore» e che, in termini generali «la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore». È sicuramente vero che alcune delle pronunce sono state rese su casi specifici di personale dipendente da aziende di trasporto, con particolare riferimento alle indennità da corrispondere per l'utilizzo dei dipendenti a seguito dello svolgimento della prestazione lavorativa in movimento.

Le indicazioni di carattere generale delle sentenze citate devono inoltre tenere conto delle disposizioni dettate dai contratti nazionali, che subordinano l'erogazione di alcune indennità - quali la turnazione, la reperibilità, le condizioni di lavoro, le attività svolte dai vigili all'esterno- all'effettiva presenza in servizio e all'effettivo svolgimento delle attività.

Stridono inoltre con la previsione per cui l'apprestamento delle condizioni che ne consentono la erogazione - si pensi in primo luogo alla turnazione e alla reperibilità- dipende da scelte organizzative delle singole amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA